LO STATO CIVILE ITALIANO FOCUS
RIVISTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI FONDATA NEL 1901

Focus n.4 di Mercoledì 24 Febbraio 2010

Quesito: Convenzione di Strasburgo. II Emendamento di adesione da parte dell'Olanda.

Risposta del dott. Donato Berloco

Si riceve dal Consolato d'Italia in Amsterdam un certificato di naturalizzazione di un cittadino che è stato cancellato dall'Aire di questo comune nel 2006. Nel certificato viene indicata quale data di naturalizzazione il 16.05.1995. Ai sensi dell'art. 16, comma 8 del D.P.R. n. 572/1993 si è ritenuto di non dover provvedere ad avviare la procedura di perdita di cittadinanza in quanto il Sindaco del Comune scrivente non ha la competenza ad emettere l'attestazione di perdita della cittadinanza. Si richiede conferma di questa tesi o, se errata, la procedura da seguire.

Titolo

CONVENZIONE DI STRASBURGO. II EMENDAMENTO DI ADESIONE DA PARTE DELL'OLANDA

Risposta

Va ricordato che con la legge 14-12-1994, n. 703 venne ratificato il II Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963, emendamento sottoscritto dall'Italia e dalla Francia a decorrere dal 24 -3-1995. Tale emendamento prevede delle ipotesi che escludono la perdita della cittadinanza italiana da parte della persona che: a- avesse acquistato la cittadinanza francese nel cui territorio era nata e vi risiedeva prima del compimento del 18 anno; b) fosse coniuge di un cittadino francese la cui cittadinanza intendeva acquistare;c- acquistasse la cittadinanza dell'Altra Parte di cui è cittadino uno dei suoi genitori. Fatta questa premessa, si sottolinea che l'Olanda ha aderito al II emendamento in data 20-8-1996.(v. a pag. 254 del volume del sottoscritto della SEPEL, 2007 " Manuale teorico pratico in materia demografica"). Di conseguenza, poiché la naturalizzazione olandese è avvenuta prima di quella data, appare logico ritenere che al caso di specie dovrebbe applicarsi l'art. 1 della Convenzione di Strasburgo che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per quelle persone che da maggiorenni avessero acquistato la cittadinanza dell'altra Parte a seguito di una manifestazione di volontà ovvero per naturalizzazione, opzione o reintegrazione. Generalmente, il Consolato nel trasmettere il certificato di naturalizzazione straniera precisa che tale acquisto ha prodotto la perdita della cittadinanza italiana, con invito a procedere all'emanazione dell'attestazione di perdita della cittadinanza italiana, ora per allora, in virtù dell'articolo 16, comma 8, del Dpr n. 572/1993. Per altro, il fatto che sia stato cancellato all'AIRE significa che non è più cittadino italiano. Va esaminata bene la documentazione ricevuta. La competenza del sindaco ad emanare l'attestazione di perdita della cittadinanza italiana, ora per allora, si giustifica perchè le norme di cui al Dpr n. 572/1993 hanno natura processuale, per cui ad esse non si applica il principio del tempus regit actum. La conferma la si trova nella circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2001, sotto la voce " Cittadinanza" ove è detto che" se il consolato trasmetta oggi per allora il provvedimento di naturalizzazione, il sindaco attesta la perdita della cittadinanza e tale attestazione è trascritta nei registri di cittadinanza e annotata nell'atto di nascita del naturalizzato". Tale massima vale per tutti casi di naturalizzazione sia in virtù della legge n. 55/1912 che della Convenzione di Strasburgo.(P.S. la Convenzione di Strasburgo sarà spazzata via dal nostro ordinamento con decorrenza dal 4 giugno 2010, come da recente Circolare del Ministero dell'Interno n. 14232 del 28 ottobre 2009).

Donato Berloco